

CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 60 La partecipazione al procedimento.

- 1) Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo volto all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettivo interessi diffusi di cittadini.
- 2) Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità del procedimento amministrativo individuandone gli uffici e i responsabili.

Art. 61 L'avvio del Procedimento Amministrativo

- 1) L'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato, a cura del responsabile del procedimento ai diretti interessati, a coloro che per legge o per regolamento debbano intervenire e ai controinteressati.
- 2) Qualora il numero dei destinatari ai sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale adempimento, il Comune procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi idonei, in particolare tramite l'affissione all'Albo Comunale, la diffusione di manifesti sul territorio Comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune e su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
- 3) Non sono soggetti a comunicazione di avvio di procedimento gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.

Art. 62 I Diritti degli interessati agli atti amministrativi

I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti non riservati;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
- c) di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.